



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

IL CONTRIBUTO ECONOMICO DELLO STATO PER IL RESTAURO E ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SU BENI CULTURALI, AD INIZIATIVA DEL PROPRIETARIO Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

CONTESTO LEGISLATIVO E NORMATIVO

Il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), unifica e precisa, le disposizioni relative alla facoltà di partecipazione economica dello Stato alla realizzazione di interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, realizzati a cura del proprietario, possessore o detentore, di beni formalmente sottoposti alla tutela del Decreto citato.

La partecipazione economica dello Stato è inserita da decenni nella legislazione relativa alla tutela dei beni culturali, sia per il rilevante interesse per la collettività, dei beni sottoposti a “tutela”, sia in considerazione di alcune limitazioni ed obblighi che anche il decreto del 2004, fissa per il proprietario o detentore del bene.

Infatti sia l’art. 1 (Principi) che l’art. 30 (Obblighi conservativi) del citato D.Lgs. 42/04, stabiliscono per lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, per le persone giuridiche private senza fine di lucro e per i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, l’obbligo di garantirne la conservazione e, per quanto possibile, la fruizione.

Le modalità di accesso ai contributi sono fissate dagli artt. 31, 35, e 37, sia per quanto riguarda il contributo in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale, sull’importo ammissibile a contributo) che per quanto attiene il contributo in conto interessi (pagamento degli interessi, fino a sei punti percentuale) sul mutuo contratto dal possessore o detentore del bene per la realizzazione dell’intervento.

Per poter usufruire di tali benefici il bene deve risultare sottoposto alla formale tutela della legge e gli interventi da realizzare debbono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art.21.

Al comma 2 dell’art. 31 si legge testualmente: *“In sede di autorizzazione dei lavori, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge”*.

Alla data attuale, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 1, comma 26 e della legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, comma 77 a decorrere dal 15 agosto 2012 e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati al beneficiario, **è sospesa la concessione di contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e successive modificazioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Come ribadito dalla Circolare MiBACT n. 360/2012, della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, a partire dal 15 agosto 2012, non è più possibile rilasciare "dichiarazioni di ammissibilità" (art. 31) per nuovi contributi di cui ai citati art. 35 e 37.

Naturalmente le richieste di ammissibilità già emanate, restano valide e le pratiche possono procedere, fino all'erogazione.

Vale la pena evidenziare che sono soggetti alle provvidenze in oggetto unicamente i beni immobili e mobili, sottoposti a notifica di vincolo diretto (di qualsiasi proprietà), così come richiamato dal parere espresso con nota del 13/4/2005 prot. 10440 dall'Ufficio legislativo dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sono pertanto esclusi dall'accesso ai contributi gli interventi su "Beni" oggetto di decreti di tutela indiretta, beni paesaggistici, ecc..

Per accedere ai contributi, devono essere stati denunciati tutti gli eventuali trasferimenti di proprietà, sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito.

Al comma 3° sempre dell'art. 35 si introduce il concetto che, per la determinazione della percentuale del contributo in fase consuntiva, "*si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali*".

Con il D.Lgs. 42/04, il contributo in conto capitale e quello in conto interessi sono attivabili e compatibili per lo stesso intervento, in quanto considerati due "istituti" separati, con diverse modalità di partecipazione dello Stato.

INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N.42

Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04) introduce modifiche e novità rispetto al previgente D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, per quanto attiene gli interventi finanziari a carico dello Stato per la realizzazione di interventi volontari, realizzati a cura del proprietario, possessore o detentore di beni sottoposti alla tutela.

In particolare si evidenzia che l'art. 35 comma I°, che rimanda all'art.31, (Interventi conservativi volontari), del nuovo Codice, estende significativamente la possibilità di accesso ai contributi, oltre che per interventi di restauro, anche ad *altri interventi conservativi*, così come specificato dall'art. 29.

Sempre con l'art. 35 comma I°, sono state introdotte ulteriori novità relative al fatto che: *se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.*

Inoltre l'art. 37 con il comma 4° stabilisce che *Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Particolare attenzione il nuovo Codice pone per quanto attiene l'apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi realizzati con il contributo dello Stato stabilendo, con il contenuto dell'art. 38, quanto segue:

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

E' chiara la volontà del legislatore di dare la massima pubblicità, anche attraverso la comunicazione agli enti territoriali, dell'esistenza di atti di convenzione e di accordi per l'apertura al pubblico di beni culturali, anche di proprietà privata.

ASPETTI PROCEDURALI

Cercando di riassumere gli aspetti procedurali più significativi contenuti nella vigente legislazione e nelle Circolari emanate dal superiore Ministero, si riportano di seguito gli "aspetti" caratterizzanti la procedura in uso nella Regione Marche:

- sono soggetti alle provvidenze in oggetto unicamente interventi su beni sottoposti a notifica di vincolo diretto di tipo storico-artistico (di qualsiasi proprietà), così come richiamato dal parere espresso con nota del 13/4/2005 prot. 10440 dall'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- per accedere ai contributi, devono essere stati denunciati tutti gli eventuali trasferimenti di proprietà, sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito;
- il progetto dei lavori deve essere preventivamente autorizzato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza di settore. La documentazione progettuale, da allegare alla domanda dovrà essere presentata dal proprietario o detentore del bene, secondo la modulistica in uso presso la Soprintendenza;
- contestualmente alla presentazione del progetto per l'autorizzazione dei lavori deve essere richiesta l'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37, così come prescritto dall'art.31;
- in caso positivo il Soprintendente si esprime sull'ammissibilità, invitando il proprietario a presentare formali istanze in bollo per ogni tipo di contributo a cui voglia accedere, ossia art. 36 (conto capitale) art. 37 (conto interessi) e, nel caso in cui nella documentazione di progetto non fosse allegato il computo metrico estimativo o, seppure presente, sia riferito



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

non solo alle opere di restauro conservativo ma anche ad altre opere non ammissibili, inviterà il proprietario ad allegare alla domanda di contributo uno stralcio del computo metrico iniziale e relativi elaborati grafici e documentazione fotografica di dettaglio in cui siano previste solo le opere ammissibili al contributo;

- per ciascuna provvidenza finanziaria (art. 36 o art. 37) deve essere prodotta una singola richiesta in bollo;

- il beneficiario di tali contributi deve stipulare un atto di convenzione, della durata di almeno anni 10 (Circolare MiBACT n. 5795 del 6 febbraio 2001), per l'apertura dell'edificio al pubblico, con modalità e calendario da concordare con il Segretariato regionale.

Attraverso tale procedura si realizza di fatto, seppure in forme precisamente regolamentate, l'apertura al pubblico con possibilità di visita, anche di edifici privati, costituendo una sorta di "diritto di uso pubblico" sul bene, a favore della collettività.

Sono pertanto previsti due "istituti" distinti, ed attivabili per gli stessi lavori, e precisamente:

- contributi in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale) artt. 35 e 36, per un ammontare non superiore alla metà della spesa sostenuta, pertanto nella misura massima del 50% dell'importo, (se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare, art. 35).

- contributi in conto interessi (interessi bancari su mutuo) art. 37; il Ministero corrisponde fino a sei punti percentuale, sul capitale richiesto dal proprietario del bene a titolo di mutuo, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata.

L'importo economico ammissibile, per le richieste dei due contributi, è quello relativo all'importo dei lavori ed agli oneri accessori (es. parcelle professionali, occupazione di suolo pubblico, ecc.), con esclusione dell'IVA (che non è un onere ma un'imposta).

Il contributo in conto capitale viene erogato a seguito della realizzazione dei lavori (completi o lotto funzionale) e dopo la presentazione di una documentazione "consuntiva" relativa agli stessi, sulla quale la Soprintendenza competente, effettua specifico collaudo con riscontri tecnici ed amministrativi, anche in sito.

Il contributo in conto interessi, sul mutuo contratto dal beneficiario, può essere attivato già a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e della prescritta dichiarazione di ammissibilità.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

A seguito sono riportati, nel dettaglio, gli adempimenti e le procedure previste per la richiesta di contributi ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Tutti i modelli citati nel testo (**allegato**), sono in uso presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Marche.

FASI E DOCUMENTAZIONE COMUNE AI DUE CONTRIBUTI - ART. 36 E ART. 37

1. Presentazione del progetto.

La domanda di autorizzazione all'esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere presentata dal **proprietario, possessore o detentore del bene o suo delegato**, secondo il fac-simile in uso nella Soprintendenza (**allegato A**).

La documentazione progettuale da allegare alla domanda dovrà essere conforme all'elenco di cui all'(**allegato B**).

Al momento della presentazione del progetto per la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.42/2004 la segreteria verificherà che la richiesta provenga dal proprietario, possessore, o detentore o suo delegato (non dal progettista od altro intermediario). Nel caso in cui la domanda sia inoltrata da un delegato della proprietà sarà necessario che la delega in originale sia allegata e che in essa, oltre ai dati anagrafici ed identificativi del delegante e del delegato, vengano riportati, ed in modo esplicito ed preciso, l'oggetto ed i limiti della delega.

Nel caso che vengano accertate irregolarità o inesattezze sarà la stessa ad invitare alla corretta presentazione della domanda trasmettendo il fac-simile in uso nella Soprintendenza e l'elenco della documentazione progettuale da allegare (**allegato C**).

La pratica verrà quindi assegnata all'architetto responsabile di zona che in primo luogo, con la collaborazione del servizio vincoli, acquisirà agli atti della pratica il provvedimento di tutela, verificherà che i richiedenti siano legittimati alla richiesta, quindi esaminerà il progetto sotto il profilo tecnico e provvederà alla predisposizione del provvedimento di autorizzazione o, qualora necessario, alla richiesta di ulteriore documentazione facendo presente alla proprietà che nel frattempo i termini per il rilascio dell'autorizzazione restano sospesi.

2. Richiesta di ammissibilità art. 31.

Nello stesso tempo il Funzionario di zona verificherà che il proprietario abbia presentato, **contemporaneamente al progetto**, istanza di ammissibilità ai sensi dell'art. 31 del decreto di tutela.

In questo caso la Soprintendenza si esprimerà anche sull'ammissibilità invitando il proprietario a presentare formali istanze in bollo per ogni tipo di contributo a cui voglia accedere, ossia art.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

36 (capitale) art. 37 (interessi) e, nel caso in cui nella documentazione di progetto non fosse allegato il computo metrico estimativo o, seppure presente, sia riferito non solo alle opere di restauro conservativo ma anche ad altre opere non ammissibili, inviterà la proprietà ad allegare alla domanda di contributo uno stralcio del computo metrico iniziale e relativi elaborati grafici e documentazione fotografica di dettaglio in cui siano previste solo le opere ammissibili al contributo.

3. Domanda di contributo in bollo

Per ciascuna provvidenza finanziaria (art. 36 o art. 37) dovrà essere prodotta una singola istanza (**allegati D e E**).

4. Incarico per la determinazione dell'importo in fase preventiva

Al ricevimento della domanda in bollo la segreteria provvederà ad inserire il contributo nella banca dati e predisporrà il provvedimento di incarico del Responsabile del Procedimento e di un collaboratore tecnico per la verifica preventiva delle opere ammissibili e la determinazione dell'importo (**allegato F**).

5. Comunicazione di avvio del procedimento

Per ciascuna domanda di contributo (art. 36 e art. 37) sarà data comunicazione al proprietario e p.c. al Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le Marche di avvio del procedimento. (**allegato G**).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

FASI E DOCUMENTAZIONE PER ART. 36

Al termine della verifica sarà comunicato al beneficiario e p.c. al Segretariato Regionale l'importo dei lavori ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 31 comma 1. In quell'occasione la proprietà dovrà essere informata sull'iter procedurale delle fasi successive.

In particolare la proprietà dovrà essere informata che il contributo in c/capitale potrà essere erogato per stati di avanzamento o al termine dei lavori. Nell'occasione si dovrà trasmettere al proprietario o ente richiedente l'elenco della documentazione che dovrà essere presentata in fase consuntiva (**allegato H**).

6. richiesta di erogazione del contributo

Sia per gli stati di avanzamento che a lavori ultimati la proprietà dovrà presentare formale domanda di "erogazione" (in carta semplice) alla quale sarà allegata la documentazione di cui agli allegati **I (enti ecclesiastici)** **L (enti locali)** **M (privati)** **N (società)**.

Elenchi della documentazione da presentare in fase consuntiva:

Enti Ecclesiastici (**allegato I**)

Enti locali: Comuni, Province, Regione ecc. (**allegato L**)

Privati (**allegato M**)

Società (**allegato N**)

7. nomina del collaudatore

La segreteria provvederà alla predisposizione della nomina del collaudatore e del tecnico collaboratore (**allegato O**) che a seguito di apposito sopralluogo **congiunto**, dopo aver eseguito le verifiche di rito ed eventualmente richiesto documentazione integrativa, predisporrà la relazione – verbale di visita e certificato di collaudo (**allegato P**).

8. stipula dell'atto di convenzione di visita

L'Ufficiale Rogante della Soprintendenza (giusta delega dell'allora Direttore Regionale del 13/05/2005 espressa con decreto n. 16/2005 ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173) stipulerà con il/i beneficiario/i l'atto di convenzione per l'apertura al pubblico dell'immobile.

9. determinazione della percentuale

Per la determinazione della percentuale del contributo il Responsabile del procedimento terrà conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali e predisporrà la motivata proposta da sottoporre al dirigente (**allegato Q**).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

10. predisposizione della documentazione amministrativa

Dopo il collaudo la segreteria predisporrà la “dichiarazione del Soprintendente” (**allegato R**) ed il “certificato di nulla osta al pagamento” (**allegato S**).

11. invio della documentazione al Segretariato Regionale.

Al Segretariato Regionale e per conoscenza al/ai beneficiario/i verrà inviata la lettera per il pagamento alla quale saranno allegati i seguenti documenti: (**allegato T**).

1.1 Richiesta di autorizzazione all’esecuzione delle opere con richiesta di ammissibilità ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 42/2004

1.2 Lettera di autorizzazione all’esecuzione delle opere con pronuncia del parere di ammissibilità

1.3 Formale domanda di contributo in bollo

1.4 Lettera della Soprintendenza con la determinazione dell’importo in fase preventiva

1.5 copia del provvedimento di tutela

1.6 consuntivo giurato

1.7 tavole di progetto

1.8 documentazione fotografica ante, durante e post-operam

1.9 la relazione – verbale di visita e certificato di collaudo

1.10 atto di convenzione (per i privati e le società)

1.11 dichiarazione relativa alla proprietà

1.12 dichiarazione di assenza contributi

1.13 dichiarazione di pubblico godimento (per edifici di proprietà di enti ecclesiastici ed enti pubblici)

1.14 dichiarazione del Soprintendente

1.15 certificato di nulla osta al pagamento

La documentazione sarà inviata in due plichi che conterranno ognuno i medesimi documenti

Il terzo plico sarà acquisito agli atti della pratica d’archivio dopo aver provveduto alla registrazione nell’apposito programma.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO

11. Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento

Al ricevimento della comunicazione da parte del Segretariato Regionale dell'avvenuto pagamento e relativo importo ne sarà data comunicazione, inviando copia, alla competente Agenzia delle Entrate presso cui il beneficiario del contributo presenta la dichiarazione dei redditi (**allegato U**).

Al Comune nel quale è ubicato il bene monumentale sarà inviata una copia della convenzione di visita al pubblico (**allegato V**).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

FASI E DOCUMENTAZIONE PER ART. 37

1. Pronuncia di ammissibilità

Al termine della verifica tecnica in fase preventiva per la determinazione dell'importo ammissibile (vedi punto 4) la segreteria verificherà la completezza della documentazione allegata alla domanda e invierà copia della documentazione al Segretariato Regionale e p.c. al proprietario richiedente per la pronuncia di ammissibilità (**allegato Z**)

2. determinazione dell'importo del contributo

Al ricevimento della pronuncia di ammissibilità da parte del Segretariato Regionale la segreteria farà richiesta alla proprietà del definitivo contratto di mutuo.

L'importo del mutuo sarà messo in relazione all'importo delle opere ammissibili:

- a) nel caso in cui gli importi coincidano ed il tasso di interesse applicato sia uguale o inferiore al 6% verrà richiesto direttamente alla banca il piano di ammortamento;
- b) nel caso in cui l'importo del mutuo sia inferiore all'importo ammissibile ed il tasso di interesse applicato sia uguale o inferiore al 6% si procederà come al punto a);
- c) nel caso in cui l'importo del mutuo sia superiore all'importo ammissibile ed il tasso di interesse sia uguale o inferiore al 6% verrà richiesta alla banca la simulazione di un piano di ammortamento pari all'importo ammissibile;
- d) nel caso in cui il tasso di interesse sia superiore al 6% verrà richiesta alla banca la simulazione di un piano di ammortamento con il tasso al 6%. (**allegato AA**)

3. redazione dell'allegato 4

Ricevuto il piano di ammortamento idoneo i dati saranno riportati nel modello allegato 4 (**allegato AB**)

4. stipula dell'atto di convenzione di visita

L'Ufficiale Rogante della Soprintendenza (giusta delega dell'allora Direttore Regionale del 13/05/2005 espressa con decreto n. 16/2005 ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173) stipulerà con il/i beneficiario/i l'atto di convenzione per l'apertura al pubblico dell'immobile. L'atto dovrà prevedere che tale apertura sarà operativa a lavori ultimati e collaudati.

5. decreto del Direttore Regionale di concessione del contributo in c/interessi

La Soprintendenza, compilato l'allegato 4 e stipulata la convenzione invierà copia della



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

documentazione al Segretariato Regionale e p.c. al beneficiario per l'emanazione del decreto di concessione del contributo in c/interessi. **(allegato AC)**

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO

Al ricevimento della copia del decreto da parte del Segretariato Regionale la Soprintendenza notificherà il provvedimento al beneficiario avendo cura di informare che a lavori conclusi la proprietà dovrà trasmettere il consuntivo di spesa giurato e copia delle fatture quietanzate, oltre alla documentazione di rito, per consentire alla Soprintendenza l'effettuazione del collaudo e mettere in relazione l'importo del mutuo concesso con la spesa effettivamente sostenuta **(allegato AD)**

Naturalmente nel caso di concomitanza di contributi (artt. 36 e 37) sarà effettuato un unico collaudo.